



33880/08

M

N. di ruolo d'udienza: 5  
Udienza in camera di consiglio del  
10 luglio 2008

R.G. n.  
43234/07

Sent. 1858

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio

dal Sig. L.

per digitare 0,77

il 28/8/08

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE VI PENALE

composta dai signori magistrati:

dott. Giovanni de Roberto

Presidente

dott. Saverio F. Mannino

Consigliere

dott. Francesco Gramendola

Consigliere

dott. Francesco Serpico


Consigliere

dott. Giorgio Colla

Consigliere

riuniti in camera di consiglio,

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria nel procedimento nei confronti di \_\_\_\_\_ n. a Caulonia il 24 giugno 1947, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 27 settembre 2007;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;

udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

FATTO E DIRITTO

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Locri in data 27 settembre 2007 con la quale il magistrato dichiarava non luogo a procedere nei

confronti di \_\_\_\_\_ in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p., contestatogli perché, quale "Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva del Comune di Paulonia", nelle funzioni di Presidente per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di pulizia della spiaggia, ometteva di dichiarare decaduta la ditta \_\_\_\_\_ vincitrice dell'appalto, per la mancata presentazione della certificazione attestante la regolarità della posizione contributiva Inail (come da certificazione Inail n. 3828 in data 7 ottobre 2005) Riteneva il G.u.p. che non si trattasse di obbligo previsto da disposizione del capitolato d'appalto, e quindi non da norma di legge o da regolamento, la cui violazione, solamente, poteva dar luogo alla integrazione degli estremi del reato contestato.

L'organo della accusa concludeva per l'annullamento della sentenza perché, andando di diverso avviso dal G.u.p., reputava che, nella specie, fosse stata violata la norma dell'art. 2 del d.l. 25 settembre 2002 n. 210, convertito in legge 22 novembre 2002 n. 266, poi richiamata nell'art. 38 del T.U. n. 163 del 2006.

Il ricorso è fondato.

Premesso che il ricorso è stato correttamente presentato a questa Corte, essendo stata soppressa nell'art. 428 c.p.p. la previsione dell'appello da parte del pubblico ministero delle sentenze di non luogo a procedere di cui alla norma citata (v. art. 4 l. 20 febbraio 2006, n. 46), osserva la Corte che la decisione impugnata non tiene in alcun conto del fatto che la norma del capitolato non è altro che disposizione ricognitiva di un obbligo di carattere generale previsto dalla normativa avente valore di legge, richiamata dal ricorrente, la cui violazione costituisce fattispecie idonea a concretare la violazione di legge prevista dall'art. 323 c.p. (R)

La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Locri per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata ed rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Locri.

Roma 10 luglio 2008

Il Consigliere estensore

*[Handwritten signature]*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 25 AGO 2008  
 IL CANCELLIERE CI SUPER  
*Lidia Scalia*

*[Handwritten signature]*